

Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005¹,
decreta:*

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1995² in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue:

Titolo

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.

Art. 3 cpv. 1

¹ Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'impresa industriali o d'impresa del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:

- a. creare nuovi posti di lavoro; o
- b. mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.

Art. 5

Abrogato

¹ FF 2006 221
² RS 951.93

Art. 7, rubrica, cpv. 1, 3, 4 e 6

Competenza e procedura in materia di fideiussioni
e agevolazioni fiscali

¹ Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.

³ Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte all'Ufficio federale competente (Ufficio)³.

⁴ L'Ufficio esamina le domande per il Dipartimento competente⁴, il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.

⁶ Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, l'Ufficio federale conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.

Art. 11 cpv. 1, 2^{bis} e 2^{ter} (nuovo)

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale⁵, sottostà a referendum facoltativo.

^{2bis} La validità del presente decreto⁶ è prorogata fino al 30 giugno 2006⁷.

^{2ter} La validità della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Attualmente, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

⁴ Attualmente, il Dipartimento federale dell'economia.

⁵ Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS **101**).

⁶ Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS **101**).

⁷ Introdotto dal numero I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).